

Sentenza n. [REDACTED]/2019 pubbl. il 06/11/2019

RG n. [REDACTED]/2018

Repert. n. [REDACTED]/2019 del 06/11/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Massimo De Luca, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo al n. [REDACTED]/2018 R.G., promossa con atto di citazione del 21.5.2018

da

[REDACTED], C.F. [REDACTED]

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

[REDACTED], C.F. [REDACTED]

[REDACTED], C.F. [REDACTED]

rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSIO [REDACTED], con domicilio eletto presso il suo studio in [REDACTED]

- parte attrice -



Sentenza n. [REDACTED]/2019 pubbl. il 06/11/2019

RG n. [REDACTED]/2018

Repert. n. [REDACTED]/2019 del 06/11/2019

respingersi la richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 649c.p.c.

Sempre in via preliminare:

riqualificarsi i contratti di fideiussione in atti, in contratti autonomi di garanzia per le ragioni indicate in narrativa.

Nel merito:

respingersi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.

In ogni caso:

con integrale rifusione di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione del 21.5.2018 di
[REDACTED] ed i Signori [REDACTED] e [REDACTED], si
opponevano al decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2018 con cui il Tribunale di Treviso
ingiungeva loro di pagare alla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., la somma di
€ 464.688,34, derivante dall'asserito saldo del finanziamento fondiario in conto
corrente del 21.06.2006.

In luogo della Cassa di Risparmio del Veneto si costituiva in giudizio la
Penelope SPV S.r.l., quale cessionaria della Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.,
chiedendo il rigetto dell'opposizione.



Sentenza n. [REDACTED]/2019 pubbl. il 06/11/2019

RG n. /2018

Repert. n. /2019 del 06/11/2019

dell'avveramento della condizione circa la possibilità di utilizzo nonché da quanto già addebitato nel conto corrente.

La convenuta doveva provare il proprio credito residuo mediante la produzione degli estratti conto integrali del rapporto.

Non avendolo fatto non ha assolto all'onere probatorio che le incombeva.

In ragione di quanto esposto, il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, revocato, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1. In accoglimento dell'opposizione revoca l'opposto decreto ingiuntivo.
2. Condanna l'opposta a rifondere agli opposenti le spese di lite che liquida in € oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore degli opposenti dichiaratosene antistatario.

Treviso, 25/10/2019

Il Giudice

dott. Massimo De Luca

